

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 12/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2019/2020)

#### TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 25/TFN-SVE - RIUNIONE DEL 17.6.2019

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 17.6.2019, ha assunto le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti - **Presidente**; Avv. Marco Baliva - **Vice Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali - **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con la collaborazione della sig.ra Antonella Sansoni.

#### 1) RECLAMO N°. 159 DELLA SOCIETÀ USD GENOA WOMEN CONTRO LA SOCIETÀ SC MOLASSANA BOERO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 551 – 555 – 560 PREMI DI PREPARAZIONE PER LE CALCIATRICI BUZI AURORA – CRIVELLI MARTINA – DEPLANU CHIARA). PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.02.2019.

Con ricorso del 3 dicembre 2018, la Società SC Molassana Boero ASD adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione *ex art. 96 NOIF* relativo alla calciatrice Aurora Buzi (Ric. N. 551), tesserata per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla USD Genoa Women.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 7/E del 21 febbraio 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la Società SC Molassana Boero ASD quale ultima società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo alla calciatrice Aurora Buzi, condannava la USD Genoa Women al pagamento dell’importo totale di € 1.081,12, di cui € 940,10 a titolo di premio di preparazione in favore della Società SC Molassana Boero ASD ed € 141,02 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Allo stesso modo, con ricorso del 3 dicembre 2018, la Società SC Molassana Boero ASD adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione *ex art. 96 NOIF* relativo alla calciatrice Martina Crivelli (Ric. N. 555), tesserata per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla USD Genoa Women.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 7/E del 21 febbraio 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la Società SC Molassana Boero ASD quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo alla calciatrice Martina Crivelli, condannava la USD Genoa Women al pagamento dell’importo totale di € 1.907,85, di cui € 1.659,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società SC Molassana Boero ASD ed € 248,85 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Allo stesso modo, poi, con ricorso del 3 dicembre 2018, la Società SC Molassana Boero ASD adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione *ex art. 96* NOIF relativo alla calciatrice Chiara Deplanu (Ric. N. 560), tesserata per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla USD Genoa Women.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 7/E del 21 febbraio 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la Società SC Molassana Boero ASD quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo alla calciatrice Chiara Deplanu, condannava la USD Genoa Women al pagamento dell’importo totale di € 1.907,85, di cui € 1.659,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società SC Molassana Boero ASD ed € 248,85 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso le suddette decisioni, la USD Genoa Women ha proposto reclamo con un unico atto comunicato in data 18 marzo 2019.

A sostegno del proprio reclamo, in via preliminare, la società rileva come le tre decisioni impugnate sarebbero del tutto carenti di motivazione e, pertanto, meritevoli di essere annullate.

Nel merito, la USD Genoa Women eccepisce la erroneità delle tre decisioni impugnate in quanto la SC Molassana Boero ASD avrebbe rinunciato a continuare la propria attività nel settore femminile e, pertanto, la medesima società, non avendo più un settore femminile, avrebbe perso il diritto ai premi di preparazione richiesti.

In via subordinata, poi, la società reclamante rileva la ulteriore erroneità delle decisioni impugnate in quanto, anche laddove venisse ritenuto sussistente il diritto al premio, in ogni caso non andrebbe applicata la penale, in quanto la SC Molassana Boero ASD non avrebbe mai formulato alcuna richiesta di pagamento nei confronti della USD Genoa Women.

In assenza di controdeduzioni da parte della Società SC Molassana Boero ASD, ritualmente notiziata del reclamo, veniva fissata l’udienza del 20 maggio 2019, poi rinviata su istanza congiunta delle parti, che rappresentavano la sussistenza di trattative volte a definire bonariamente la vertenza.

Successivamente, non essendosi perfezionato alcun accordo transattivo tra le parti, il reclamo veniva deciso all’udienza del 17 giugno 2019.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per l’avvenuta impugnazione di tre decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.

Invero, si rileva che la USD Genoa Women ha impugnato con un solo ed unico reclamo le tre diverse ed autonome decisioni della Commissione Premi di cui al Ric. n. 551 (Calciatrice: Aurora Buzi), al Ric. N. 555 (Calciatrice: Martina Crivelli) ed al Ric. N. 560 (Calciatrice: Chiara Deplanu), per i quali la società reclamante avrebbe dovuto – al contrario – procedere con il deposito di tre autonomi e distinti reclami: uno avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa alla calciatrice Aurora Buzi, un altro avente per oggetto la decisione della calciatrice Martina Crivelli ed un altro ancora avente per oggetto la decisione della calciatrice Chiara Deplanu, corrispondendo per ciascuno un’autonoma taxa reclamo.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società USD Genoa Women.

Dispone addebitarsi la taxa.

**2) RECLAMO N° 166 DELLA SOCIETÀ SSD CORREGGESE CALCIO 1948 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA CAE - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PALUMBO LUIGI, PUBBLICATA NEL C.U. 270/CAE - LND DEL 27.03.2019.**

Con atto 1 aprile 2019, la SSD Correggese Calcio 1948 a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 27 marzo 2019 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Luigi Palumbo, del complessivo importo di euro 1.725,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

Deduca la SSD Correggese Calcio 1948 a rl che il calciatore Palumbo avrebbe invece ricevuto la complessiva somma di euro 8.050,00, anche superiore a quanto dovutogli in forza dell'accordo economico pari ad euro 7.500,00, e quindi la delibera impugnata deve essere riformata.

L'odierna appellante innanzi alla CAE aveva dedotto le medesime circostanze ma la sua costituzione è stata ritenuta inammissibile.

Il calciatore Luigi Palumbo ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo la tardività dei motivi di reclamo, attesa la rilevata inammissibilità degli stessi innanzi alla CAE e nel merito, la circostanza che parte della somma di euro 8.050,00 era imputabile a spese e quindi riteneva comunque dovuto l'importo di euro 1.725,00 a titolo di saldo dell'accordo.

Ritenuta ammissibile la difesa di merito della Società, il Tribunale ha convocato le parti per avere chiarimenti in ordine alle modalità dei pagamenti tra le stesse intercorsi.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 17 giugno 2019.

Il reclamo deve essere accolto.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che le deduzioni della SSD Correggese Calcio 1948 a rl svolte innanzi alla CAE e in questa sede ribadite, sono ammissibili.

L'invio, in prima istanza, delle controdeduzioni alla richiesta del calciatore a mezzo pec sono invece rituali e la Società non era stata in grado di dimostrarlo esclusivamente per una causa di forza maggiore che ha impedito al procuratore della stessa di presenziare personalmente alla udienza CAE e dare evidenza documentale dell'avvenuta comunicazione alla controparte.

Detto procuratore ha infatti dato prova documentale non solo del tempestivo invio a mezzo pec delle controdeduzioni ma anche del proprio impedimento (motivi sanitari della consorte in stato di gravidanza) che deve essere ritenuto legittimo, con la conseguente remissione in termini e piena ammissibilità delle difese.

Nel merito, è emerso che il calciatore ha effettivamente percepito tutto quanto dovutogli: sono comprovati per tabulas pagamenti in favore del Palumbo per complessivi euro 8.050,00.

L'eccezione del calciatore per la quale alcune somme si riferirebbero a rimborsi spese, non è condivisibile in quanto l'accordo economico sottoscritto dalle parti prevede due possibilità di compenso: forfetario, comprensivo delle spese, ovvero in alternativa fisso, oltre al rimborso spese. Avendo nel caso di specie le parti optato per il rimborso forfetario di euro 7.500,00, resta irrilevante a quale titolo i pagamenti vengano eseguiti, dovendoli comunque ricondurre alla somma forfetaria concordata.

Dalla audizione della parti è emerso che verosimilmente tra le parti sono intercorsi ulteriori intese di carattere economico, ma le uniche che possono trovare tutela in questa sede, sono quelle formalizzate nei modi riconosciuti dall'ordinamento federale.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese attesa la reciproca confusione emersa nei pagamenti avvenuti inter partes.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla società SSD Correggese Calcio 1948 a rl e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della CAE - LND. Spese compensate.

Dispone restituirsi la tassa.

**3) RECLAMO N°. 167 DELLA SOCIETÀ ASD GELBISON VALLO DELLA LUCANIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA CAE - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE EVACUO DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U. 270/CAE - LND DEL 27.03.2019.**

Con atto 3 aprile 2019, l'ASD Gelbison Vallo Della Lucania ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 27 marzo 2019 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Davide Evacuo, del complessivo importo di euro 3.080,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2018/2019.

Deduca l'ASD Gelbison Vallo della Lucania che il calciatore Evacuo avrebbe invero ricevuto la complessiva somma di euro 12.650,00, anche superiore a quanto dovutogli in forza dell'accordo economico pari ad euro 10.000,00, e quindi la delibera impugnata deve essere riformata.

È pacifico tra le parti il diritto del calciatore a percepire la somma complessiva di euro 10.000,00 a fronte di un accordo economico di euro 25.000,00, atteso l'avvenuto svincolo anticipato del tesserato, in data 14 dicembre 2018.

L'odierna appellante, innanzi alla CAE aveva dedotto le medesime circostanze ma la sua costituzione è stata ritenuta inammissibile non avendo la Società prodotto l'avviso di ricevimento dell'invio delle controdeduzioni al calciatore.

Il calciatore Davide Evacuo ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo la tardività dei motivi di reclamo, attesa la rilevata inammissibilità degli stessi innanzi alla CAE e nel merito, la circostanza che parte della somma di euro 12.650,00 documentata dalla Società, e nello specifico euro 5.000,00, non erano invero imputabili all'accordo economico in questione, chiedendo comunque l'esibizione dell'originale della relativa ricevuta a sua firma, datata 26 luglio 2018.

Ritenuta ammissibile la difesa di merito della Società, il Tribunale ha convocato le parti per avere chiarimenti in ordine alle modalità dei pagamenti tra le stesse intercorsi.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 17 giugno 2019.

Il reclamo deve essere accolto.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che le deduzioni dell'ASD Gelbison Vallo della Lucania svolte innanzi alla CAE e in questa sede ribadite, sono ammissibili.

L'invio, in prima istanza, delle controdeduzioni alla richiesta del calciatore sono invero rituali atteso che la Società non ha alcuna responsabilità per non avere prodotto l'avviso di ricevimento tardivamente restituito dalle Poste Italiane.

La Società ha dato infatti evidenza documentale dell'avvenuta tempestiva comunicazione delle controdeduzioni alla controparte, all'udienza innanzi alla CAE esibendo l'attestazione del sito delle Poste Italiane in ordine alla movimentazione della raccomandata e solo per causa di forza maggiore non ha potuto produrre in quella sede l'avviso di ricevimento.

Ne deriva la conseguente remissione in termini dell'ASD Gelbison Vallo della Lucania e la piena ammissibilità delle sue difese.

Nel merito, è emerso che il calciatore ha effettivamente percepito tutto quanto dovutogli: sono comprovati per tabulas pagamenti in favore del Davide Evacuo per complessivi euro 12.650.00.

L'eccezione del calciatore relativa alla non imputabilità all'accordo economico della somma di euro 5.000,00 di cui alla ricevuta del 26 luglio 2018, non è condivisibile.

Innanzi a questo Tribunale il calciatore ha in primo luogo riconosciuto la propria firma apposta sul suddetto documento, nonché di avere ricevuto il relativo importo ivi indicato, a suo dire riferito ad una sorta di prezzo dell'opzione al successivo accordo economico intervenuto, infatti, solo in data 13 agosto 2018.

Ebbene, il dato testuale di tale documento parla in modo inequivocabile di *"acconto per le prestazioni sportive che eseguirò in favore della predetta Società per la stagione calcistica 2018/2019 serie D"* e quindi detto pagamento, anche se effettuato prima del tesseramento, non può che essere imputato all'accordo economico inter partes.

Le spese seguono la soccombenza.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla società ASD Gelbison Vallo della Lucania e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della CAE - LND.

Condanna il calciatore Evacuo Davide al pagamento delle spese di lite in favore della società ASD Gelbison Vallo della Lucania, liquidandole in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti.

Nulla per la tassa.

#### **4) RECLAMO N°. 176 DELLA SOCIETÀ ASD SORA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO CALCIO ISOLALIRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 654 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FERRARI DANILO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.**

Con reclamo del 29.01.2019 la società ASD Pro Calcio Isola Liri adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Danilo Ferrari, tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla ASD Sora Calcio.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/E del 21 marzo 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Pro Calcio Isola Liri quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Danilo Ferrari, condannava la ASD Sora Calcio al pagamento dell'importo totale di € 3.456,25, di cui € 2.765,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Pro Calcio Isola Liri ed € 691,25 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la ASD Sora Calcio ha proposto reclamo con atto comunicato in data 17 aprile 2019.

A sostegno del proprio reclamo, osserva la ASD Sora Calcio che l'impugnata decisione risulterebbe errata in quanto, stante l'avvenuto tesseramento del calciatore con vincolo annuale da parte della medesima ASD Sora Calcio nelle due stagioni precedenti l'assunzione del vincolo pluriennale (stagione 2016/2017 e stagione 2017/2018), la ASD Pro Calcio Isola Liri non avrebbe diritto al premio di preparazione per il calciatore Danilo Ferrari in qualità di "unica", bensì quale "penultima" con riferimento esclusivamente alla stagione sportiva 2015/2016.

In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Pro Calcio Isola Liri, il reclamo veniva deciso all'udienza del 17 giugno 2019.

Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

Si rileva, infatti, che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Danilo Ferrari è stato tesserato per la ASD Sora Calcio con vincolo annuale nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2018/2019, mentre la ASD Pro Calcio Isola Liri ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2015/2016.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della ASD Sora Calcio, la ASD Pro Calcio Isola Liri deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Sora Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti - **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore - **Vice Presidente**; Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Antonino Piro, Avv. Flavia Tobia - **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con la collaborazione della sig.ra Antonella Sansoni.

### **5) RECLAMO N°. 181 DELLA SOCIETÀ ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA AVVERSO LA DECISIONE DELLA CAE - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MESSINA FABIO, PUBBLICATA NEL C.U. 302/CAE - LND DEL 24.04.2019.**

Con reclamo del 9.01.2019 il calciatore Fabio Messina adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della ASD Igea Virtus Barcellona al pagamento dell'importo di € 1.500,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima ASD Igea Virtus Barcellona in virtù dell'accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 320/CAE del 24.04.2019, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la ASD Igea Virtus Barcellona al pagamento in favore del calciatore Fabio Messina di euro 1.500,00, quale importo residuo della

maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico.

Con reclamo del 02.05.2019, la ASD Igea Virtus Barcellona ha impugnato la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La società reclamante, a sostegno dell'impugnazione promossa, rileva che l'importo di cui alla suddetta decisione debba essere ricalcolato, non avendo la Commissione Accordi Economici detratto dall'importo dovuto dalla ASD Igea Virtus Barcellona le ritenute di imposte anticipate dalla società per il calciatore Giulio Cetrangolo (importo totale: euro 1.080,00), di cui alla Certificazione Unica, priva di data, depositata in atti.

Sostiene, pertanto, la ASD Igea Virtus Barcellona che, detratto il suddetto importo, la somma correttamente calcolata sarebbe pari ad euro 420,00.

Notiziato del reclamo, il calciatore Fabio Messina ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l'avvenuta notifica del reclamo della ASD Igea Virtus Barcellona presso l'indirizzo di residenza del calciatore anziché presso il domicilio eletto (ovvero presso lo studio del suo difensore).

Nel merito, poi, il calciatore eccepisce, relativamente all'avvenuto deposito da parte della società reclamante della Certificazione Unica a lui riferita, che la stessa non comprova l'avvenuto pagamento ai sensi dell'art. 25 bis, VI comma del Regolamento LND.

Il calciatore, poi, eccepisce che, in ogni caso, l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari debbano sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, a meno che, circostanza a suo avviso non riscontrabile nel caso in esame, la parte debitrice non abbia dato piena prova dell'avvenuto pagamento degli oneri e delle imposte di legge.

Stante quanto sopra, sostiene il calciatore, la Commissione Accordi Economici avrebbe correttamente calcolato l'importo di cui alla decisione impugnata.

La vertenza è stata decisa all'udienza del 17.06.2019.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

In via preliminare, in merito alle contestazioni sollevate dal calciatore Fabio Messina relativamente alla regolarità della notifica da parte della ASD Igea Virtus Barcellona del reclamo, si deve osservare che ai sensi dell'art. 38 CGS è espressamente prevista la notifica (alternativa a quella presso il domicilio eletto) presso la residenza del calciatore e che, in ogni caso, l'avvenuta costituzione del calciatore avrebbe comunque sanato ogni eventuale vizio di notifica; di conseguenza il reclamo introduttivo del presente procedimento risulta regolarmente notificato.

Tuttavia, quanto dedotto dalla società reclamante in merito alla richiesta di riduzione dell'importo di cui alla decisione impugnata non può trovare accoglimento.

In ambito di liquidazione dei crediti pecuniari di cui agli accordi economici intercorsi tra società e calciatori effettuata da questo Tribunale, infatti, si osserva che detta liquidazione debba sempre essere effettuata al lordo delle ritenute contributive e fiscali, a meno che la parte debitrice non abbia dato piena prova dell'avvenuto pagamento degli oneri e delle imposte di legge.

Nel caso in esame, la società reclamante – ovvero la parte debitrice – si limita a depositare la Certificazione Unica relativa alla posizione del calciatore.

La suddetta certificazione, si osserva, ha una valenza meramente fiscale, non costituendo in alcun modo una prova concreta dell'effettivo pagamento delle imposte in essa indicate.

Ne consegue che la ASD Igea Virtus Barcellona non ha fornito una prova concreta del presunto pagamento dalla stessa eccepito e, pertanto, l'importo indicato dalla Commissione Accordi Economici risulta correttamente indicato.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Igea Virtus Barcellona e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

**6) RECLAMO N°. 180 DELLA SOCIETÀ ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA AVVERSO LA DECISIONE DELLA CAE - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CETRANGOLO GIULIO, PUBBLICATA NEL C.U. 302/CAE - LND DEL 24.04.2019.**

Con reclamo del 14.02.2019 il calciatore Giulio Cetrangolo adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della ASD Igea Virtus Barcellona al pagamento dell'importo di € 1.196,63, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima ASD Igea Virtus Barcellona in virtù dell'accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2018/2019.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 320/CAE del 24.04.2019, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la ASD Igea Virtus Barcellona al pagamento in favore del calciatore Giulio Cetrangolo di euro 1.196,63, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico.

Con reclamo del 02.05.2019, la ASD Igea Virtus Barcellona ha impugnato la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La società reclamante, a sostegno dell'impugnazione promossa, rileva che l'importo di cui alla suddetta decisione debba essere ricalcolato, non avendo la Commissione Accordi Economici detratto dall'importo dovuto dalla ASD Igea Virtus Barcellona le ritenute di imposte anticipate dalla società per il calciatore Giulio Cetrangolo (importo totale: euro 527,28), di cui alla Certificazione Unica, priva di data, depositata in atti.

Sostiene, pertanto, la ASD Igea Virtus Barcellona che, detratto il suddetto importo, la somma correttamente calcolata sarebbe pari ad euro 669,72.

Notiziato del reclamo, il calciatore Giulio Cetrangolo ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l'avvenuta notifica del reclamo della ASD Igea Virtus Barcellona presso l'indirizzo di residenza del calciatore anziché presso il domicilio eletto (ovvero presso lo studio del suo difensore).

Nel merito, poi, il calciatore eccepisce, relativamente all'avvenuto deposito da parte della società reclamante della Certificazione Unica 2018 a lui riferita, non solo di non aver mai ricevuto prima copia della suddetta certificazione, ma anche l'avvenuta errata indicazione in detta documentazione dell'importo lordo complessivo corrisposto dalla società (euro 2.197,00 anziché il minor importo, effettivamente corrisposto, pari ad euro 1.000,00).

Il calciatore, poi, eccepisce che, in ogni caso, l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari debbano sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, a meno che, circostanza a suo avviso non riscontrabile nel caso in esame, la parte debitrice non abbia dato piena prova dell'avvenuto pagamento degli oneri e delle imposte di legge.

Stante quanto sopra, sostiene il calciatore, la Commissione Accordi Economici avrebbe correttamente calcolato l'importo di cui alla decisione impugnata.

La vertenza è stata decisa all'udienza del 17.06.2019.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

In via preliminare, in merito alle contestazioni sollevate dal calciatore Giulio Cetrangolo relativamente alla regolarità della notifica da parte della ASD Igea Virtus Barcellona del reclamo, si deve osservare che ai sensi dell'art. 38 CGS è espressamente prevista la notifica (alternativa a quella presso il domicilio eletto) presso la residenza del calciatore e che, in ogni caso, l'avvenuta costituzione del calciatore avrebbe comunque sanato ogni eventuale vizio di notifica; di conseguenza il reclamo introduttivo del presente procedimento risulta regolarmente notificato.

Tuttavia, quanto dedotto dalla società reclamante in merito alla richiesta di riduzione dell'importo di cui alla decisione impugnata non può trovare accoglimento.

In ambito di liquidazione dei crediti pecuniari di cui agli accordi economici intercorsi tra società e calciatori effettuata da questo Tribunale, infatti, si osserva che detta liquidazione debba sempre essere effettuata al lordo delle ritenute contributive e fiscali, a meno che la parte debitrice non abbia dato piena prova dell'avvenuto pagamento degli oneri e delle imposte di legge.

Nel caso in esame, la società reclamante – ovvero la parte debitrice – si limita a depositare la Certificazione Unica relativa alla posizione del calciatore.

La suddetta certificazione, si osserva, ha una valenza meramente fiscale, non costituendo in alcun modo una prova concreta dell'effettivo pagamento delle imposte in essa indicate.

Ne consegue che la ASD Igea Virtus Barcellona non ha fornito una prova concreta del presunto pagamento dalla stessa eccetto e, pertanto, l'importo indicato dalla Commissione Accordi Economici risulta correttamente indicato.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Igea Virtus Barcellona e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Condanna la società reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore del calciatore Cetrangolo Giulio, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

#### **7) RECLAMO N° 121 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA CAE - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE STRANGES MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 180/CAE - LND DEL 19.12.2018.**

Con reclamo del 18.10.2018 il calciatore Marco Stranges adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della SSD ACR Messina ARL al pagamento dell'importo di € 1.000,00, a titolo di somma residua del compenso totale (euro 2.500,00) dovutogli dalla medesima SSD ACR Messina ARL in virtù dell'accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 180/CAE del 19.12.2018, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la SSD ACR Messina ARL al pagamento in favore del calciatore Marco Stranges di euro 1.000,00, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico.

Con reclamo del 27.12.2018, la SSD ACR Messina ARL ha impugnato la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La società reclamante, a sostegno dell'impugnazione promossa, rileva che la decisione della

Commissione Accordi Economici sarebbe errata in quanto la medesima SSD ACR Messina ARL avrebbe già provveduto a corrispondere al calciatore l'intero importo di cui all'accordo economico intercorso tra le parti.

Più precisamente, sottolinea la società reclamante, l'importo di cui alla decisione impugnata, ovvero la somma pari ad euro 1.000,00, sarebbe stata corrisposta al calciatore Marco Stranges tramite due assegni bancari, depositati in atti, in merito ai quali la SSD ACR Messina ARL si riservava di depositare successivamente gli attestati di avvenuto incasso richiesti alle relative banche.

Sostiene, pertanto, la SSD ACR Messina ARL che l'intero importo dovuto al calciatore Marco Stranges in virtù del suddetto accordo economico sarebbe stato regolarmente corrisposto e che, pertanto, la decisione della Commissione Accordi Economici sarebbe meritevole di annullamento. Notiziato del reclamo, il calciatore Marco Stranges ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per genericità dello stesso e, nel merito, la carenza probatoria degli assegni depositati dalla SSD ACR Messina ARL, in quanto sprovvisti di data e luogo di emissione.

Con memoria del 31 gennaio 2019 la SSD ACR Messina ARL depositava copia degli attestati di avvenuto incasso dei due suddetti assegni rilasciati dalle relative banche e, di conseguenza, all'udienza del 15 aprile 2019 il calciatore Marco Stranges chiedeva termine per controdedurre.

Con memoria, dunque, del 14 maggio 2019 il calciatore Marco Stranges rilevava, in via preliminare, l'inammissibilità di tutto quanto depositato dalla SSD ACR Messina ARL successivamente al ricorso introduttivo della procedura in quanto tardivo e, nel merito, eccepiva, in ogni caso, la riferibilità dei due assegni depositati dalla società reclamante non all'importo di €1.000,00 di cui alla decisione impugnata, bensì al diverso importo già corrisposto e non contestato (euro 1.500,00).

A dimostrazione di detta circostanza, poi, il calciatore Marco Stranges depositava una dichiarazione scritta del sig. Francesco Lamazza, direttore sportivo della SSD ACR Messina ARL nella stagione sportiva 2017/2018, nella quale veniva confermato quanto rappresentato dal calciatore stesso.

Successivamente, in data 19 maggio 2019, la SSD ACR Messina ARL depositava una dichiarazione scritta del sig. Piero Russo, dirigente accompagnatore della SSD ACR Messina ARL, il quale confermava la riferibilità dei due assegni in esame (euro 1.000,00) all'importo di cui alla decisione impugnata.

All'udienza del 17 giugno 2019 le parti hanno rappresentato a questo Tribunale di aver raggiunto un accordo transattivo, depositato in atti, e, di conseguenza, hanno rinunciato congiuntamente agli atti del procedimento.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, visto l'accordo transattivo e la rinuncia agli atti, dichiara cessata la materia del contendere. Dispone addebitarsi la tassa.

### **III° COLLEGIO**

Avv. Stanislao Chimenti - **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore - **Vice Presidente**; Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Enrico Vitali - **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con la collaborazione della sig.ra Antonella Sansoni.

**9) RICORSO N° 175 DELLA SOCIETÀ ACD GUIDONIA CONTRO LA SOCIETÀ US PALESTRINA 1919 SSARLD AL FINE DI OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLA PORTA DELLO SPOGLIATOIO OSPITI IN OCCASIONE DELLA GARA ACD GUIDONIA/PALESTRINA 1919 DEL 28.II.2018 COPPA ITALIA PROMOZIONE.**

Con ricorso del 19 aprile 2019 – ritualmente e tempestivamente inviato alla controparte - la Società ACD Guidonia ha adito codesto Tribunale per ottenere la condanna della società US Palestrina 1919 SSARLD al risarcimento dei danni arrecati alla porta di uno dei bagni dello spogliatoio ospiti dell'impianto P. Fiorentini in Montecelio, in occasione della gara di semifinale di Coppa Italia Promozione disputatasi in data 28 novembre 2018.

Deduce la ricorrente Società che un calciatore della US Palestrina 1919, infortunatosi dopo pochi minuti dall'inizio della gara, rientrando negli spogliatoi accompagnato da alcuni compagni di squadra, avrebbe colpito con un pugno una porta dei bagni, danneggiandola.

In particolare, la richiesta di danni della reclamante ammonta ad € 200,00 (oltre IVA) e riguarda la spesa necessaria alla “sostituzione delle cerniere, del montante, dei pannelli e del fascione centrale per la porta del bagno dei suddetti spogliatoi”.

A giustificazione della somma richiesta, la società reclamante ha allegato sia il preventivo della P.R. Serramenti S.a.s. di Taloni R. & C., datato 4.12.2018, che la fattura, regolarmente quietanzata della ditta Lucca Infissi di Bacci Claudio del 19.04.2019, ed avente ad oggetto “sostituzione delle cerniere, del montante, dei pannelli e del fascione centrale per la porta dei bagni”.

La società US Palestrina 1919 SSARLD, ritualmente notiziata del reclamo, è comparsa dinanzi questo Tribunale e ha rappresentato che un proprio tesserato aveva effettivamente colpito con la mano il fascione centrale della porta del bagno dello spogliatoio ospiti ma che tale porta si trovava già in stato precario in quanto il pannello era ancorato al montante con nastro adesivo. Ha contestato quindi che i danni effettivamente provocati erano di entità inferiore a quelli richiesti.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 17.06.2019.

Il reclamo può essere solo parzialmente accolto.

Dalla documentazione versata in atti l'entità dei danni lamentati non può ritenersi integralmente provata con riferimento al nesso di causalità.

Più in particolare, anche se la circostanza del pugno del calciatore alla porta può essere confermato dal referto arbitrale e dagli altri elementi in atti, con riferimento al quantum debeatur, invece, i costi sopportati dalla ASD Guidonia per la riparazione dei danni causati dal calciatore della squadra ospite, alla luce della documentazione in atti e degli altri riscontri risultano di entità inferiore a quelli portati dal preventivo e della fattura quietanzata di cui in premessa.

Infatti, se può ritenersi provato un danno di una qualche misura al pannello e al fascione centrale della porta provocato dal gesto del calciatore, lo stesso non può dirsi per il montante e le cerniere della stessa.

Pertanto, sussistendo i presupposti per ricorrere ad una decisione per equità, il ricorso può essere accolto solo parzialmente ed i danni devono essere liquidati in via equitativa in favore della società ricorrente per l'importo onnicomprensivo di € 100,00 (cento/00).

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla società ACD Guidonia e, per l'effetto, liquida in via equitativa, in favore della stessa e a carico della società US Palestrina 1919 SSARLD, l'importo onnicomprensivo di € 100,00 (Euro cento/00).

Nulla per la tassa.

**10) RECLAMO N° 173 DELLA SOCIETÀ FC RIETI SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANGIOINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 656 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FLORIDI NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.**

Con ricorso del 28 novembre 2018 l'ASD Angioina adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della FC Rieti Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato per la prima volta con vincolo "giovane di serie", nella stagione sportiva 2016/2017, il calciatore Floridi Nicolò.

Avverso tale ricorso, in data 26 dicembre 2018, l'FC Rieti Srl presentava una memoria difensiva per contestare la richiesta dell'ASD Angioina ritenendola inammissibile.

Con ricorso del 8 gennaio 2019 l'ASD Angioina inviava un nuovo ricorso alla Commissione Premi, in rettifica del precedente, chiedendo la condanna della FC Rieti Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato per la prima volta con vincolo "giovane di serie", nella stagione sportiva 2018/2019, il calciatore Floridi Nicolò.

Avverso tale ricorso, in data 17 febbraio 2019, l'FC Rieti Srl presentava una nuova memoria difensiva per contestare la richiesta dell'ASD Angioina ritenendola inammissibile.

Con decisione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 8/E del 21 marzo 2019 la Commissione Premi, riconoscendo la ASD ANGIOINA quale società avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF, condannava l'FC Rieti Srl al pagamento dell'importo complessivo di € 16.424,10, di cui € 12.166,00 a titolo di premio di preparazione in favore della ASD Angioina ed € 4.258,10 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Con reclamo del 17 aprile 2019 l'FC Rieti Srl ha proposto rituale impugnazione dinanzi a questo Tribunale eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso proposto dalla ASD ANGIOINA alla Commissione Premi, per non aver la stessa allegato la tessera del calciatore come previsto dall'art. 96, punto 3, terzo capoverso delle NOIF. Nel merito l'FC Rieti Srl ha contestato il diritto al premio di preparazione assumendo che il calciatore, dopo essere stato tesserato con vincolo pluriennale dalla FC Rieti Srl veniva dalla stessa svincolato in data 14 dicembre 2018 per poi essere nuovamente tesserato, in data 18 dicembre 2018, con vincolo pluriennale dalla ASD Alba Sant'Elia. Concludeva, pertanto, affermando che, ai sensi dell'art. 96, comma 2, NOIF, non risultasse maturato alcun diritto al premio poiché il calciatore non era stato vincolato per tutta la stagione sportiva.

L'ASD Angioina, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, ha inviato controdeduzioni tese a contestare le doglianze della reclamante.

In particolare, l'ASD Angioina assumeva che l'eccezione di inammissibilità fosse destituita di fondamento, in quanto la tessera del calciatore era stata regolarmente depositata presso la Commissione Premi con il primo ricorso e, al fine di non incorrere in decadenze, con il secondo ricorso, era stata, altresì, una certificazione rilasciata dal Comitato Regionale della LND attestante

l'avvenuto tesseramento del calciatore. Nel merito l'ASD Angioina eccepiva l'infondatezza della ricostruzione operata dalla reclamante, evidenziando che il calciatore fosse stato tesserato dall'FC Rieti Srl già da prima dell'anno 2018 e che, pertanto, vi fosse la continuità del vincolo. In ragione di ciò, concludeva, affermando la legittimità della richiesta di pagamento del premio.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 17 giugno 2019.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

L'art. 96 NOIF stabilisce, infatti, che ai fini del premio di preparazione, vengano prese in considerazione *“le ultime due società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni”*.

Nel caso di specie, è pacifico che l'FC Rieti Srl risulti essere l'unica società ad essere stata titolare del tesseramento del calciatore nell'ultimo triennio, posto che il calciatore è stato tesserato, con vincolo annuale, dalla stagione sportiva 2016/2017 fino alla stagione sportiva 2018/2019 (sebbene fino al 14 dicembre 2018).

Sussiste, pertanto, una continuità di tesseramento utile ai fini del riconoscimento del premio.

Inoltre, posto che l'ASD Angioina risulta aver depositato, con il primo ricorso, la tessera del calciatore e, con il secondo ricorso una certificazione rilasciata dal Comitato Regionale della LND, deve ritenersi assolto quanto previsto dall'art. 96, punto 3, terzo capoverso delle NOIF.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

respinge il reclamo presentato dalla società FC Rieti Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

**11) RECLAMO N°. 182 DELLA SOCIETÀ US SALERNITANA 1919 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SSC CAPUA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 748 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PERRONE MARIO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 15.04.2019.**

Con ricorso 23 febbraio 2019 la ASD SSD Capua adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della US Salernitana 1919 Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato per la prima volta con vincolo “giovane di serie”, nella stagione sportiva 2018/2019, il calciatore Perrone Mario.

Con decisione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 9/E del 15 aprile 2019 la Commissione Premi, riconoscendo la ASD SSD Capua quale società avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF, condannava la US Salernitana 1919 Srl al pagamento dell'importo complessivo di € 10.783,50, di cui € 7.189,00 a titolo di premio di preparazione in favore della ASD SSD CAPUA ed € 3.594,50 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Con reclamo del 8 maggio 2019 la US Salernitana 1919 Srl ha proposto rituale impugnazione dinanzi a questo Tribunale eccependo in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso proposto dalla ASD SSD CAPUA alla Commissione Premi, per non averle mai notificato o comunicato quest'ultima alcuna richiesta di cui all'art. 96 NOIF. Nel merito, la US Salernitana 1919 Srl ha contestato il diritto al premio di preparazione, in quanto il calciatore era stato tesserato con l'ASD SSD CAPUA solo per il periodo dal 25 settembre 2014 al 28 dicembre 2016 (e quindi per un periodo inferiore a 6 mesi per la stagione 2016/2017). Diversamente per la stagione sportiva 2016/2017 il calciatore è stato tesserato per un periodo superiore a sei mesi con la società Mariano Keller e per un'intera stagione sportiva 2017/2018 con la società Materdei.

La ASD SSD Capua, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, ha inviato controdeduzioni solo il giorno dell'udienza di trattazione del presente reclamo, quindi tardive e inammissibili.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 17 giugno 2019.

Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

L'art. 96 NOIF stabilisce, infatti, che ai fini del premio di preparazione, vengono prese in considerazione "le ultime due società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni".

Per pacifica e consolidata giurisprudenza l'ulteriore requisito – richiesto dal su richiamato articolo 96 NOIF – del tesseramento "per almeno una intera stagione sportiva", deve intendersi al di là del puro riferimento temporale come periodo significativo di tesseramento cioè idoneo ad una concreta e significativa preparazione sportiva dell'atleta.

Nel caso di specie, risulta pacifico che le società titolari del vincolo idoneo all'insorgenza del diritto al premio, sono state esclusivamente le società Mariano Keller e Materdei; di conseguenza, alcun diritto può vantare la ASD SSD Capua nei confronti della US Salernitana 1919 Srl e questo anche in considerazione del breve periodo di formazione maturato nella stagione sportiva 2016/2017.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla società US Salernitana 1919 Srl e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

#### IV° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti - **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore - **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Marina Vajana - **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con la collaborazione della sig.ra Antonella Sansoni.

#### **12) RECLAMO N°. 183 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ EMPOLI FBC SPA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 253 PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE TRAORÉ HAMED JUNIOR), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.**

Con tempestivo reclamo, la GS Boca Barco ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa in data 26/03/2019 e notificata il successivo 10/04/2019, con la quale è stata deliberata la mancata certificazione del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF, da essa reclamante richiesto per la stagione sportiva 2014/2015 per il calciatore Traoré Hamed, a seguito dell'esordio in serie A di quest'ultimo, quale tesserato per la Società Empoli nella gara Genoa-Empoli del 26/08/2018 in quanto lo stesso avrebbe giocato con la reclamante società per "un periodo ampiamente inferiore ad una stagione sportiva".

La reclamante contesta, quindi, la certificazione emessa dalla Commissione Premi perché ritenuta ingiusta e irrispettosa della giurisprudenza sia di questo Tribunale che della Corte di Appello Federale; ed, a tal fine, deduce la circostanza che il giocatore Traoré fin dall'inizio della stagione si allenava informalmente sotto la direzione dei tecnici del G.S. Boca Barco, ma essendo extracomunitario, visti i tempi lunghi per la regolarizzazione del tesseramento si è dovuto

attendere fino al 14 gennaio, pur avendo la società regolarmente depositato presso la delegazione FIGC di Reggio Emilia fin dal 19.10.2014 tutta la documentazione necessaria.

A sostegno cita una precedente decisione di questo Tribunale Federale (Reclami riuniti nn. 081 e 102- Società Carpi FC 1909-S.C. Gioventù Partenope per il calciatore Letizia Gaetano in C.U. 10/TFN del 14.01.2016 – Stagione Sportiva 2015/2016) successivamente confermata dalla Corte di Appello Federale (C.U. 026/CFA dell'11.08.2016 – Stagione Sportiva 2016/2017), con la quale era stato concesso alla S.C. Gioventù Partenope il premio alla carriera per il suddetto giocatore, anche lui tesserato il 15 gennaio della stagione come Traoré.

A riguardo, dopo aver evidenziato la parte della pronuncia laddove si legge:

*"Pertanto, il calciatore Gaetano Letizia, per lo Stagione Sportiva 2004/2005, è stato tesserato per un'unica società, la S.C. Gioventù Partenope.*

*Tale circostanza, unitamente al fatto che il periodo di tesseramento riguarda una parte importante e preponderante della stagione sportiva, assume piena rilevanza ai fini del riconoscimento del "premio alla carriera", di cui all'art. 99bis NOIF, non essendo prevista la "parcellizzazione" del compenso spettante alla società dilettantistica e/o di puro Settore Giovanile per lo formazione impartita al calciatore, come evidenziato anche dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche."*

Rileva che da tale decisione si ricava che sono essenzialmente due gli elementi che fanno maturare il diritto al premio:

- I. Il fatto che nella stagione il calciatore non sia stato tesserato per altra squadra;
- II. Il fatto che il periodo di tesseramento riguardi un parte importante e preponderante della stagione sportiva.

Deduce, pertanto, che nel caso de quo, Traoré non sia stato tesserato per nessuna altra squadra per la stagione sportiva 2014/15 (cfr. dichiarazione del presidente Regionale in atti) ed in tale stagione abbia giocato un numero relevantissimo di partite per la Boca Barco, le quali, però, come per tutte le società di settore giovanile che non possono permettersi ritiri onerosi fuori città, sono iniziate per il campionato "allievi provinciali" solo a metà settembre, prendendo parte a n. 16 partite di campionato e coppa tricolore, oltre altre n. 6 nei tornei ufficiali FIGC di Campegine e Cimurri, come da documentazione che allega.

Infine la società reclamante, dopo aver richiamato altra decisione di questo Tribunale relativa al riconoscimento del premio alla carriera per il giocatore Mbakogu Jerry, tesserato in data 19.12.2005, in favore della A.S.D. Zero Branco F.B.C. (cfr. C.U. n.13/TFN del 03.03.2016 -Stagione 2015/16) del pari confermata dalla Corte di Appello Federale, chiede, quindi, l'annullamento della impugnata decisione e il riconoscimento integrale del premio alla carriera per il calciatore Traoré riferito alla stagione sportiva 2014/2015

La resistente ha presentato tempestive controdeduzioni con le quali ha contestato il reclamo rilevandone l'infondatezza delle motivazioni supportate esclusivamente su di un unico precedente errato.

Nello specifico deduce che, nel caso in esame, l'infondatezza della domanda derivi proprio dalla durata del tesseramento, largamente inferiore a quanto espressamente previsto dalla norma per la maturazione del premio, atteso che la sussistenza del tesseramento per almeno una intera stagione sportiva è espressamente qualificata quale condizione essenziale per il diritto al premio. La resistente precisa di essere ben consapevole dell'orientamento giurisprudenziale anche del Tribunale adito, in ossequio al quale l'espressione intera stagione sportiva non viene esposta nel

suo significato letterale (dal 1 o luglio al 30 giugno successivo); tuttavia, visto le date e le partite di campionato disputate dal giocatore (nel numero di 10 e non 16 per il campionato e di 3 per i tornei diversamente da quanto asserito dalla reclamante), ritiene che, nella fattispecie in esame, difettino i presupposti per il chiesto riconoscimento, atteso che sia evidente che il calciatore non abbia giocato dalla prima all'ultima gara ufficiale in una delle rappresentative della ricorrente, in quanto tesserato solo dal 14 gennaio e fino al 30 giugno dello stesso anno o meglio fino al 14 maggio 2015 (ultima data documentata dalla stessa reclamante); a nulla rileverebbe il richiamo alla fase autunnale del campionato allievi provinciali, svoltasi dal 14 settembre al 16 novembre 2014, al quale il giovane calciatore non ha di certo potuto prender parte e neppure la data di inizio dell'attività della società.

Da ciò, a parere della resistente, discende la conferma dell'assenza del diritto a ricevere il premio, giustamente negato dalla Commissione.

A riguardo la resistente richiama, altresì, una recente decisione di questo Tribunale (Reclamo n. 153 della società ASD Sporting Calcio Vodice contro la società ASD Anxur Terracina avverso la decisione della Commissione Premi per il premio di preparazione relativo al calciatore Di Fabbio Giammarco – pubblicata nel C.U. 27/TFN-SVE) nella quale vengono ribaditi i principi oramai costanti che regolano la riconoscibilità dei premi, siano essi alla carriera o di preparazione, ed in particolare quello secondo il quale *“il vincolo del calciatore per almeno un'intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà pertanto ritenersi tale - con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli 'casi concreti - un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all'attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali; in altre parole ai fini del riconoscimento del premio di preparazione il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza”*.

Precisa la resistente che i suddetti principi trovano applicazione anche con riferimento al premio alla carriera ed a tal fine richiama altra decisione di questo Tribunale con la quale è stato deciso il reclamo n. 203 della società Cagliari Calcio Spa contro la società Esseci Sigma avverso la certificazione della Commissione Premi (cfr. C.U. 9/TFN - SVE del 31 ottobre 2017).

Deduce ancora che, in ogni caso, l'onere di provare quanto asserito incombe alla ricorrente e che, da quanto dalla stessa documentato, deve escludersi la pluralità di tesseramenti in più anni consecutivi, dalla quale viene sempre fatta derivare la conseguenza di una continuità di preparazione e, conseguentemente, il diritto al premio per la stessa.

Aggiunge infine che nessuna valenza può darsi alla dedotta ipotetica circostanza che Traoré fin dall'inizio della stagione si allenasse informalmente sotto la direzione dei tecnici della scrivente GS Boca Barco, in attesa di essere tesserato e, ove mai fosse successo, ciò lungi dal dimostrare il diritto della ricorrente, al contrario si tradurrebbe in una sua grave violazione delle disposizioni vigenti, le quali impongono di consentire l'attività sportiva ai soli tesserati, non fosse altro che per le ineludibili esigenze assicurative.

Quanto, infine, all'imputazione all'addebito del ritardo nel tesseramento, avvenuto l'14 gennaio 2015, a causa di lungaggini burocratiche, la resistente ne rileva preliminarmente il difetto di prova ed, in ogni caso, rileva che le stesse possano essere imputate solo alla società reclamante.

Da ultimo la società resistente ricorda che questo Tribunale, con decisione pubblicata nel C.U. 4/E del 14 novembre 2017, ha già rigettato istanza della medesima ricorrente, la quale sulla base delle stesse considerazioni oggi esposte per il mancato riconoscimento del premio alla carriera, a suo tempo aveva richiesto pagamento del premio di preparazione e che tale decisione non è stata appellata, riportando la motivazione *"Il ricorso proposto dalla GS Boca Barco risulta infondato; invero, dall'esame dei documenti in atti ed, in particolare, dallo storico del calciatore si evince come lo stesso risulti tesserato per la reclamante solo in data 14 gennaio 2015 cioè, sostanzialmente, oltre la metà dall'inizio del relativo campionato di categoria e rimane tesserato con la medesima Società fino alla fine della stagione sportiva e, quindi, per un periodo inferiore a 6 mesi."*

La resistente conclude, pertanto, per il rigetto del reclamo con integrale conferma della decisione della Commissione Premi impugnata.

Sulla scorta di tali elementi la vertenza è stata quindi discussa e posta in decisione nella riunione del 17 giugno 2019

Il ricorso proposto dalla GS Boca Barco risulta infondato; invero, dall'esame dei documenti in atti ed, in particolare, dallo storico del calciatore si evince come lo stesso risulti tesserato per la reclamante solo in data 14 gennaio 2015 cioè sostanzialmente oltre a metà dall'inizio del relativo campionato di categoria e rimane tesserato con la medesima società fino alla fine della stagione sportiva e, quindi, per un periodo inferiore a 6 mesi.

Come anche affermato dalla società resistente, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, l'art. 99 bis NOIF subordina il diritto al premio alla carriera ad almeno una intera stagione sportiva di tesseramento, tale da intendersi sia nel senso dell'unicità del tesseramento per una singola Società nel corso della stessa stagione, sia nel senso che il periodo di tesseramento, ancorché non strettamente protrattosi dal 1° luglio al 30 giugno successivo, risulti comunque sufficiente, secondo una valutazione da operarsi caso per caso, ad integrare gli estremi di una significativa preparazione/formazione calcistica impartita al calciatore in ambito dilettantistico, funzionale alla sua progressione di carriera.

Con riguardo, quindi, al caso di specie, il difetto del requisito della significatività della formazione impartita al calciatore Traoré da parte della società reclamante si deduce non soltanto dalla durata del tesseramento, ma anche dalla circostanza che tale formazione non è risultata, in alcun modo, integrata da una continuità di tesseramenti ad opera della medesima Società per le stagioni precedenti; tutto ciò diversamente dalla fattispecie oggetto della decisione richiamata da parte ricorrente, nella quale figuravano vari e successivi tesseramenti a favore della richiedente.

Si tratta in questa ipotesi di un unico tesseramento per la stagione 2015/2016 e inferiore a 6 mesi (dal 14 gennaio 2015 a tutt'al più fine della stagione in corso se non addirittura prima al 14 maggio 2015, come da documentazione prodotta dalla stessa reclamante), per cui il diritto al premio certamente deve essere negato, difettando il requisito della significatività.

Conseguentemente corretta è la decisione della Commissione Premi che sulla base della documentazione dalla stessa fornita ha negato alla reclamante il premio alla carriera per la stagione 2015/2016.

Orbene questo Tribunale ha già avuto modo di precisare con varie decisioni anche per il premio di preparazione (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 srl contro la Società Us Ghilarza

stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore per almeno un'intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà, pertanto, ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti – un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all'attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva e al calendario agonistico, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali, ed in ogni caso il requisito della integrità della stagione sportiva deve essere interpretato in maniera appropriata e pertinente al singolo caso, ma senza stravolgerne il dettato.

In altre parole ai fini del riconoscimento del premio di preparazione, così come per quello alla carriera, il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza, non si ritenendosi necessario che il tesseramento abbia durata esattamente coincidente con la stagione sportiva (1 luglio / 30 giugno- durata quasi mai effettivamente concordata tra giocatori e società) ma che abbia rilevanza in ragione della effettiva durata dei campionati cui l'atleta e la società partecipino

E' ciò assume una particolare maggiore valenza per il premio alla carriera che è un premio espressamente riservato alle società giovanili e dilettantistiche che abbiano contribuito a far ottenere al calciatore uno dei massimi traguardi all'interno dell'ordinamento calcistico italiano: l'esordio nella Nazionale (italiana) di calcio (A o under 21) o in Serie A.

La ratio della norma è stata enunciata con molta chiarezza dalla Corte Federale d'Appello, la quale ha rilevato che *“la finalità perseguita dal legislatore è quella di stimolare anche i più piccoli sodalizi a dedicare ogni cura ai vivai, incentivando in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica, attraverso le scuole di formazione” e di “elevare la qualità dei calciatori, valore aggiunto di cui possa giovare tutto il settore e, con esso, le rappresentative della nazionale italiana”.*

A riguardo vedasi anche la decisione n. 36/2018 del Collegio Di Garanzia a Sezioni Unite sulla decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al comunicato n. 27 dell'11 agosto 2017 che confermava la decisione pubblicata nel C.U. 20/TFN del 10 marzo 2017 di questo Tribunale che rigettava il reclamo e per l'effetto confermava l'impugnata certificazione della Commissione Premi., con cui la società ricorrente Delfino Pescara 1936 Spa, era stata condannata a corrispondere, in favore dell'U.S.D. Canaletto Sepor, la somma di € 18.000 come “premio alla carriera” relativo al calciatore Ledian Memushaj.

Nella fattispecie che ci occupa non può pertanto mettersi in dubbio che, come anche affermato da questo Tribunale con la citata decisione, tra le stesse parti, in relazione alla precedente richiesta del premio di formazione per il medesimo calciatore Traoré, del pari non riconosciuto, quest'ultimo sia rimasto presso la GS Boca Barco solo per un periodo non significativo per la propria formazione, essendo stato il suddetto calciatore tesserato solo in data 14 gennaio 2015 e non risultando in alcun modo provato da parte della reclamante alcuno effettivo svolgimento di attività anche di allenamento prima di tale data, per cui non risulta sussistere il requisito richiesto dall'art. 99-bis NOIF, relativo al premio di fine carriera, della intera stagione sportiva neppure nella sua eccezione più ampia secondo la quale il tesseramento deve sussistere, in favore della Società, nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società GS Boca Barco e, per l'effetto, conferma l'impugnata certificazione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

**13) RECLAMO N°. 155 DELLA SOCIETÀ SS AREZZO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASC D L'AQUILA MONTEVARCHI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 594 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OCCHIOLINI TOMMASO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.02.2019.**

Con reclamo spedito a mezzo pec in data 8 marzo 2019 la Società SS Arezzo Srl ha adito il Tribunale Federale avverso la delibera pubblicata nel C.U. n. 7/E del 21 febbraio 2019, notificata il successivo 01 marzo, con la quale la Commissione Premi ha dichiarato essa reclamante tenuta a versare la somma di € 12.166,00 in favore della Società ASD L'Aquila Montevarchi e € 5.701,50 a titolo di penale in favore della FIGC, a titolo di premio di preparazione ex art. 96 NOIF, a seguito del tesseramento pluriennale del calciatore Occhiolini Tommaso.

Assume la reclamante Società la assoluta illegittimità ed erroneità della delibera impugnata per l'insussistenza, nel caso di specie del requisito di cui all'art. 96 comma 1 NOIF per il riconoscimento del premio di preparazione in oggetto, consistente nella mancanza di qualsivoglia tesseramento, per qualsiasi sodalizio calcistico, del calciatore Occhiolini Tommaso nella stagione sportiva 2017/2018, stagione immediatamente precedente alla stipula del vincolo pluriennale con lo status di "giovane di serie", avvenuta nell'annata 2018/2019 con conseguente annullamento della gravata pronuncia.

Afferma la reclamante di avere tesserato il calciatore in data 13 Settembre 2018 e, quindi nella stagione sportiva 2018/2019 ma che nella precedente stagione 2017/2018 il calciatore non risultava tesserato per nessuna Società e che tale circostanza, risulta peraltro anche confermata da controparte, per cui ne deduce, secondo quanto previsto dall'art. 96, 1° comma, NOIF, l'insussistenza del diritto al premio di preparazione preteso dalla ASD L'Aquila Montevarchi.

A sostegno cita una precedente decisione di Questo Tribunale il quale ha deciso in tal senso, diversamente dalla Commissione Premi, la cui decisione è certamente basata su una interpretazione del disposto dell'art. 96 comma 1, delle NOIF completamente abnorme e fuorviante. Più esattamente, la reclamante sostiene che il Giudicante di primo grado abbia riconosciuto il Premio di Preparazione in favore dell'odierna resistente sulla base del "...tesseramento effettuato in data 13 settembre, seppur il calciatore de quo non risultasse formalmente tesserato per alcun Sodalizio nella stagione sportiva immediatamente precedente (rectius ... 2017/2018) a quella della sottoscrizione del vincolo pluriennale 18 Settembre 2018 -stagione sportiva 2018/2019), fondando il proprio convincimento su una valutazione del dettato normativo in parola assolutamente forzata ed acritica, tale da giungere a svuotare di ogni validità ed efficacia l'intera disciplina sui Premi di Preparazione, facendo così prevalere un dato fattuale rispetto al formale tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del vincolo pluriennale.

Con riferimento, pertanto, all'asserita partecipazione del giocatore relativamente alla stagione sportiva 2017/2018, la società reclamante aggiunge che la stessa strida inesorabilmente con le risultanze dell'anagrafica federale AS400; in ogni caso, la circostanza che il giocatore avrebbe

giocato per la reclamante sebbene formalmente non tesserato, avrebbe effetti esclusivamente ai fini disciplinari, nel caso in cui ciò venisse effettivamente accertato. Certamente nessuna valenza probatoria può assumere questa circostanza invocata da parte avversa rispetto al riconoscimento del Premio di Preparazione.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento della delibera impugnata ed inoltre l'estromissione ex officio dal fascicolo processuale delle ulteriori memorie e documenti prodotti dall'odierna resistente dinanzi alla Commissione Premi, risultando totalmente tardive ed irrituali, con inevitabile declaratoria di inammissibilità e/o inutilizzabilità delle stesse.

La ASCD L'Aquila Monteverchi, regolarmente notiziata del reclamo, faceva pervenire tempestive controdeduzioni, nelle quali deduceva l'infondatezza dei motivi di reclamo, facendo presente che, nel motivare l'istanza innanzi la Commissione Premi, aveva prodotto una serie di Comunicati Ufficiali a dimostrazione della sussistenza di rapporto di tesseramento fra il calciatore sig. Occhiolini e la società SS Arezzo Srl nel corso della stagione sportiva 2017/2018, atteso che, dai tabulati federali, non risultava annotato tale vincolo.

E a sostegno, ad integrazione della documentazione già prodotta con il ricorso del 20 Novembre 2018, depositava ulteriori 2 (due) distinte di gara relative a due partite della categoria Under 15 - Serie C della SS Arezzo Srl disputate nel corso della stagione sportiva 2017 - 2018, da cui si evinceva l'inserimento in distinta del calciatore sig. Tommaso Occhiolini, chiedendo il rigetto del gravame ed, in subordine, invitava l'adito Tribunale a trasmettere gli atti alla Procura Federale per ogni necessario approfondimento.

All'udienza del 20 maggio 2019, a seguito della discussione delle parti, la vertenza veniva posta in riserva ed alla successiva udienza dell'08 giugno 2019, a scioglimento della riserva assunta, veniva decisa.

Il reclamo della SS Arezzo Srl è fondato nei limiti di cui infra e va accolto.

Invero, dallo storico del calciatore emerge che questi è stato tesserato con vincolo annuale come giovane per tutte le stagioni dalla 2004/2005 sino alla 2013/2014, mentre per la stagione sportiva 2017/2018 il calciatore medesimo non è stato tesserato da alcuna Società. Solo il successivo 13.09.2018 (stagione sportiva 2018/2019) il calciatore Occhiolini Tommaso è stato tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale dalla Società SS Arezzo Srl.

Orbene questo Tribunale ha già avuto modo di precisare, come del resto anche richiamato dalla società Arezzo (cfr. reclamo n° 181 della Società AC Real Siti contro la Società G&T Ortanova in C.U. n. 22/TFN - Sezione Vertenze Economiche - Stagione Sportiva 2015/2016) che, poiché l'art. 96, 1° comma NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio le Società che abbiano per la prima volta tesserato il calciatore come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista", quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come "giovane" con vincolo annuale, va da sé che la sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione.

Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

Senonché nel caso di specie, tra l'ultimo tesseramento con vincolo annuale ed il primo con

vincolo pluriennale è intercorsa una stagione sportiva nel corso della quale il calciatore Occhiolini non è stato tesserato da alcuna Società, con la conseguenza che non può ritenersi realizzata la fattispecie di cui al suddetto art. 96, 1° comma, NOIF.

La decisione della Commissione Premi deve dunque essere annullata.

La comprovata dedotta partecipazione del giocatore ai campionati nella stagione sportiva 2017-2018, sebbene in assenza di un valido ed effettivo tesseramento da parte della società reclamante, comunque, oltre ad essere già oggetto di indagine federale all'esito della quale potranno scaturire eventuali sanzioni di tipo disciplinare, se ed in quanto verrà effettivamente accertata la suddetta circostanza, potrà essere, altresì, fonte autonoma di richiesta di risarcimenti danni da parte dell'odierna società resistente per avere volontariamente la reclamante, a causa del consapevole comportamento tenuto, impedito il sorgere del diritto al premio di preparazione a favore della consorella ASD l'Aquila Montevarchi.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, a scioglimento della riserva assunta, accoglie il reclamo presentato dalla società SS Arezzo Srl e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Stanislao Chimenti

**Publicato in Roma 7 agosto 2019.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Gabriele Gravina